



Comune di Orgiano

Provincia di VICENZA

Originale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 20	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019
Del 24/02/2021	

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella sede del Municipio di Orgiano.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Presente
1)	DOTTO MANUEL	Sindaco	SI
2)	MARIN TOMAS	Vicesindaco	SI
3)	BONATO NADIA	Consigliere_Ass	SI
4)	BORSATTI ELISABETTA	Consigliere_Ass	SI
5)	ONGARO MARCO	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTTO MANUEL assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

COMUNE DI ORGLIANO

RAGIONERIA

Responsabile Lucia Guerra

Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la breve introduzione del Sindaco;

VISTO altresì, l'art 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (omissis) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTO quanto dispongono i seguenti commi da 816 a 847 dell'art.1 della Legge 160/2019:

- Il comma 816 abroga la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, comma 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- I commi da 816 a 836 definiscono e istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, definito "canone";
- I commi da 837 a 847 definiscono e sostituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- Il comma 821, con riferimento al "canone" prescrive l'obbligo in capo all'Ente di dotarsi di un regolamento ai sensi dell'art.-52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 indicandone i contenuti minimi;
- Il comma 837 definisce analogo facoltà regolamentare quanto al canone per i mercati;

VISTI i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino a 10.000 abitanti, come il comune di Orgiano, sono le seguenti:

TARIFFA	IMPORTO
Tariffa standard annua	€ 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50/utenza, con minimo di € 800,00

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale il 17/02/2021 ha istituito il canone unico patrimoniale per la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione agli impianti pubblicitari nonché il canone mercatale ed ha approvato i relativi regolamenti;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con i regolamenti di cui sopra ha individuato, ai fini della determinazione del canone per le occupazioni, la suddivisione del territorio comunale in due categorie elencando le vie/piazze facenti parte della CATEGORIA 1 – CENTRO ABITATO e stabilendo che tutte le altre vie rientrano nella CATEGORIA 2 – FUORI CENTRO ABITATO;

RILEVATO che alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa pari al 100% mentre per le aree ricomprese nella seconda categoria la tariffa è ridotta del 70 per cento;

VISTO che i regolamenti di cui sopra rimandano alla competenza di Giunta Comunale la definizione dei coefficienti per zona e per tipologia e finalità da applicarsi alle tariffe;

RILEVATA pertanto la necessità di definire i suddetti coefficienti per la definizione delle relative tariffe puntuali necessarie per la determinazione del canone per l'anno 2021;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 827, in prima battuta il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti e che le previsioni di bilancio sono state elaborate su tale base;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 17/02/2021;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

1. di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi del regolamento per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento per l'istituzione del canone mercatale, i coefficienti per zona e per tipologia e finalità da applicarsi alle tariffe per la definizione delle relative tariffe puntuali necessarie per la determinazione del canone per l'anno 2021, come specificata nell'allegato tariffario (allegato 1);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di trasmettere a mezzo PEC copia del presente atto al concessionario del servizio pubblicità e pubbliche affissioni;
5. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata votazione favorevole unanime.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 25**

Ufficio Proponente: **Tributi, Attività produttive**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi, Attività produttive)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2021

Il Responsabile di Settore
rag. Lucia Guerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Lucia Guerra

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
DOTTO MANUEL
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBANO MARCO
(firma apposta digitalmente)
